



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI dei cittadini che possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare nelle Corti di Assise o nelle Corti di Assise di Appello per il biennio 2018 - 2019

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e ss. mm;
Visto l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441;

i n v i t a

tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel Comune, che siano in possesso dei requisiti in appresso indicati, a chiedere all'ufficio Anagrafe **ENTRO IL MESE DI LUGLIO P.V.**, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ed assumere quindi l'ufficio di giudice popolare sono i seguenti (articoli 9 e 10 Legge 10 aprile 1951 n. 287):

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media inferiore per i giudici di Corte di Assise;
- e) licenza di scuola media superiore per i giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (articolo 2 Legge 10 aprile 1951 n. 287):

- 1. i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- 2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- 3. i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Gli interessati per qualsiasi informazione possono rivolgersi all'ufficio Servizi Demografici.

Dalla residenza municipale, 2 aprile 2017.



IL SINDACO
Andrea Zampieri